



COMUNE DI SANTA CROCE SULL' ARNO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER PROMUOVERE IL CONTRIBUTO DEI CITTADINI AD ATTIVITA' DI CURA DEI BENI COMUNI

Art. 1 - Finalità

1. Al fine di promuovere una sempre maggiore partecipazione della cittadinanza alla cura dei beni comuni, con il presente regolamento viene data attuazione a quanto stabilito dall'art. 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con la legge 11 novembre 2014, n. 164¹, disciplinando le modalità con cui cittadini singoli o associati possono provvedere alla realizzazione di interventi di pulizia, manutenzione ed abbellimento di aree verdi, piazze e strade comunali.

Art. 2 - Soggetti ammessi

1. Possono provvedere alla realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento:

- singoli cittadini
- cittadini appositamente riuniti in gruppi di lavoro costituitisi a tale scopo
- associazioni formalmente costituite

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le imprese sia individuali che

¹ **Art. 24 - Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.**

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

collettive, che peraltro possono realizzare, con le medesime finalità, interventi analoghi avvalendosi dell'istituto della sponsorizzazione come disciplinato dal regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 febbraio 2008.

Art. 3 - Oggetto

1. La realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento può avvenire mediante progetti proposti dai soggetti di cui al precedente art. 2 ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Ambiti di intervento

I cittadini, singoli o associati, possono presentare progetti relativi ai seguenti ambiti di intervento:

a) cura delle aree a verde (giardini, parchi, aree gioco, aiuole, spartitraffico, ecc.), provvedendo allo sfalcio dell'erba, alla cura e sistemazione delle piante e dei fiori presenti (o secondo nuova sistemazione proposta) e alla pulizia, garantendo una costante condizione di decoro dell'area presa in affidamento.

b) pulizia e decoro dei marciapiedi e dei cordonati stradali all'interno dell'abitato, comprendente l'estirpazione periodica delle piante infestanti e la rimozione di materiali che si possono accumulare lungo la strada. In presenza di strade ove sono presenti marciapiedi su ambedue i lati, i predetti interventi devono essere effettuati su entrambi.

c) sfalcio e pulizia delle banchine e dei cigli stradali all'esterno dell'abitato, provvedendo a mantenerle pulite e prive di erbe infestanti.

L'affidatario (cittadino o associazione) provvede, inoltre, alla segnalazione all'ufficio tecnico comunale di eventuali anomalie riscontrate nello stato vegetativo delle piante presenti o nelle strutture dell'area.

2. Annualmente la Giunta comunale può approvare ulteriori ambiti di intervento.

Art. 5 - Progetti proposti da soggetti ammessi

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 possono proporsi per realizzare progetti da loro autonomamente predisposti concernenti il decoro urbano, l'abbellimento di aree di pubblico interesse, il recupero e riuso, con finalità d'interesse generale, di aree pubbliche abbandonate o sottutilizzate.

2. I predetti progetti sono valutati dalla Giunta comunale, previo parere del dirigente del settore Gestione del Territorio e del Patrimonio, e, se approvati, permetteranno ai proponenti di usufruire dei benefici stanziati annualmente.

Art. 6 - Modalità di esecuzione dei progetti

1. All'esecuzione dei progetti di cui al presente regolamento possono provvedere i soggetti che vi hanno aderito ed i loro familiari oppure i membri volontari dell'associazione di appartenenza o, in

entrambi i casi, soggetti terzi incaricati.

2. All'esecuzione degli interventi previsti viene provveduto tramite attrezzature nella disponibilità dei soggetti aderenti, o di chi da essi incaricati. Queste devono essere idonee all'uso che se ne intende fare e conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche.

3. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi di cui al Reg. CE n. 834/2007.

4. Al conferimento al centro comunale di raccolta degli sfalci e dei rifiuti raccolti viene provveduto di norma a cura dei soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 - Attività dell'amministrazione comunale

1. Al fine di agevolare la compiuta realizzazione di quanto previsto dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale:

a) organizza incontri, assemblee ed altre iniziative informative della cittadinanza

b) fornisce ai soggetti interessati, tramite i propri organi tecnici, informazioni sulle modalità attuative dei diversi interventi, sulle disposizioni del codice della strada da osservare, nonché ogni ulteriore indicazione utile alla corretta realizzazione delle lavorazioni previste

Art. 8 - Gruppi di lavoro appositamente costituitisi

1. Due o più cittadini interessati alla realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento possono decidere di provvedervi congiuntamente, informandone l'Amministrazione con la comunicazione di cui al successivo art1, lett. a), debitamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

2. Nella comunicazione deve essere indicato un responsabile del gruppo di lavoro con cui l'Amministrazione si relazionerà per tutte le comunicazioni inerenti l'attuazione del progetto.

3. Fatta salva diversa regolamentazione interna al gruppo stesso, il valore unitario dei benefici tributari di cui al successivo art. 10 è da ripartirsi, in ugual misura, tra tutti i membri del gruppo.

Art. 9 - Associazioni formalmente costituite

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono formalmente costuite le associazioni dotate di uno statuto o altro atto che ne esplicita le finalità e ne disciplina il funzionamento e di organi democraticamente eletti dagli associati.

2. L'associazione, se soggetto passivo TARI, riceverà incentivo sul proprio tributo al pari dei singoli cittadini.

Art. 10 - Benefici tributari

1. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale delibera il valore dei benefici tributari da riconoscere a quanti provvedono alla realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

2. I predetti benefici sono rappresentati da una riduzione dell'importo da pagarsi per l'imposta TARI, in quanto tributo più inerente alle attività svolte, calcolata sulla base dei mq. delle aree a verde ed dei ml. dei marciapiedi e delle banchine stradali oggetto dell'intervento.

3. Tali benefici si applicano unicamente su quanto dovuto a titolo di TARI dai nuclei familiari e dalle associazioni che aderiscono ad un progetto di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.

4. Con la stessa deliberazione viene definito l'ammontare complessivo delle predette agevolazioni da prevedere in bilancio. Ove ne ricorrano i presupposti tale importo può tuttavia essere incrementato nel corso dell'esercizio, previa, contestuale, variazione di bilancio.

5. Nel primo anno di attuazione del presente regolamento tali valori sono stabiliti in questi importi:

- per la manutenzione delle aree a verde:

- da 50 a 400 mq.: € 60,00
- da 401 a 800 mq.: € 120,00
- da 801 a 2000 mq.: € 180,00
- oltre i 2001 mq.: € 240,00

- per la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine stradali:

- da 50 a 400 ml.: € 40,00
- da 401 a 800 ml.: € 80,00
- da 801 a 2000 ml.: € 120,00
- da 2001 a 3000 ml.: € 180,00
- oltre 3001 ml.: € 240,00

- € 12.000,00 quale ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili nell'esercizio.

Art. 11 - Procedure ed adempimenti

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento si provvede sulla base del seguente iter procedurale:

- a) Comunicazione di adesione ad uno dei progetti di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.

La comunicazione, redatta sulla base di uno schema disponibile sul sito internet del Comune può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed ha validità per 12 mesi. Il calcolo della detrazione sarà proporzionale al periodo dell'anno in cui il cittadino, o l'associazione, si è occupato effettivamente dell'area.

La richiesta deve contenere l'esatta individuazione dell'area a verde e della strada ove sono presenti marciapiedi o banchine stradali di cui s'intende curare la manutenzione o degli altri beni pubblici cui si fa riferimento nel progetto autonomamente predisposto.

Nel caso in cui si intenda prendersi cura di una porzione di area più vasta, questa sarà concordata con gli uffici.

- b) Istruttoria della richiesta da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici comunale ai fini della verifica della sua ammissibilità sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, provvedendo, se del caso a richiedere ai presentatori integrazioni e parziali modifiche di quanto indicato nella comunicazione. L'Ufficio provvede inoltre a quantificare, in termini di mq. o di ml., le dimensioni dell'area d'intervento;

- c) Approvazione dell'intervento proposto, mediante deliberazione della Giunta Municipale fino alla concorrenza dell'importo complessivamente previsto in bilancio.

In presenza di progetti riguardanti la stessa area a verde o lo stesso tratto di strada, verrà data la precedenza in base alla data di presentazione della richiesta. In questi casi tuttavia l'Ufficio dovrà preventivamente proporre a tutti i soggetti interessati l'individuazione, in alternativa, di un'altra area d'intervento.

- d) Stipula, utilizzando un modello a tal fine predisposto, di una convenzione tra l'Amministrazione ed i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, in cui siano dettagliatamente indicati: l'oggetto dell'intervento, l'ubicazione e le dimensioni delle aree interessate, le prestazioni richieste, gli obblighi che fanno carico agli attuatori e quant'altro desumibile dal presente regolamento ai fini di una migliore attuazione di quanto previsto;
- e) Attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale della corretta attuazione del progetto e successiva comunicazione agli interessati ed alla S.E.Pi. dell'ammontare dei benefici fiscali riconosciuti a ciascuno dei soggetti attuatori. In caso di incompleta od imperfetta attuazione del progetto, l'Ufficio può riconoscere, a tutti gli interessati, una parziale applicazione dei benefici fiscali previsti.

2. L'importo di tali benefici può essere portato in detrazione, fino al suo esaurimento, in occasione dei pagamenti della TARI successivi alla predetta comunicazione. Il beneficio fiscale ottenuto, sommato agli eventuali incentivi derivanti da conferimento di rifiuti al centro di raccolta, non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo della tassa, al netto del 5% di quanto dovuto, di spettanza della provincia.

Art. 12 - Controlli ed eventuale revoca della convenzione

1. Nel corso dell'anno, l'Ufficio Tecnico comunale può in ogni momento effettuare controlli per verificare la corretta attuazione di quanto previsto nella convenzione.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di annullare la convenzione laddove si verificano inadempienze o violazioni.
3. In tal caso i benefici fiscali previsti per il progetto convenzionato possono essere concessi solo proporzionalmente alle attività svolte di cui è stata attestata la regolare e puntuale realizzazione.

Art. 13 - Obblighi dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori sono tenuti ad adoperarsi per quanto possibile nella cura del bene pubblico su cui si sono impegnati ad intervenire nel rispetto di quanto indicato nella convenzione e delle disposizioni del codice della strada.

Art. 14 - Responsabilità e coperture assicurative

1. L'Amministrazione non risponde di eventuali infortuni in cui potrebbero incorrere i soggetti che partecipano alle attività previste dalla convenzione a causa dell'utilizzo, da parte loro, di attrezzature non idonee e del mancato rispetto delle disposizioni antifortunistiche.
2. La responsabilità civile verso terzi conseguente all'espletamento delle predette attività resta a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Clausole interpretative

1. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole a favorire la proficua collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini nella cura del bene comune.
2. La Giunta comunale potrà fornire, con proprio provvedimento, interpretazioni autentiche delle norme del presente regolamento.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione